

TRIBUNALE DI MESSINA
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE
SEZIONE LAVORO

Reclamo con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

La prof.ssa ALESSIO Rossana nata a Gioia Tauro il 3.01.1965 e residente a Messina in Viale Regina Margherita , 28 , cf LSSRSN65A43E041N rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato,

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, C.F. 80185250588 in per-sona del Ministro p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MILANO in persona del legale rappresentante p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI MESSINA , in persona del legale rappresentante p.t.;

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 , scuola secondaria di secondo grado , di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/2023, e provenienti da Gae, tutti i docenti partecipanti alla



procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/023.

propone reclamo

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 17916/2022 del 19/08/2022 RG n. 3414/2022 -1, emesso fuori udienza, depositato in pari data, comunicato in pari data, mai notificato, con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina, dott. ssa Rosa Bonanzinga, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c.

FATTO

Con ricorso ex art. 414 cpc ed istanza ex art. 700 c.p.c., incoato al n. 11683/2022-1 r.g. che si richiama integralmente ed alle cui conclusioni ci si riporta la odierna reclamante ha chiesto accogliersi le seguenti domande: *“1. Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra, previa disapplicazione ai sensi degli artt. 1339, 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs. 165/01 dell’art. 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2022/2023 poiché in contrasto con art. 2 della direttiva 78/2000 nella parte in cui opera la discriminazione diretta e indiretta tra docenti e care giver partecipanti nella medesima procedura di mobilità operando minor favor nei confronti di alcune categorie di docenti (come la ricorrente) e di disabili e di maggiore favore soltanto nell’ambito dei trasferimenti provinciali e nelle c.d. assegnazioni provvisorie; 2. Accertare e dichiarare la sussistenza di posti vacanti nelle sedi indicate in domanda per la procedura di mobilità interprovinciale 2022/023 e conseguentemente dichiarare l’insussistenza di ragioni oggettive in capo alla p.a. tali da rendere sacrificabile il diritto all’assistenza del disabile e per l’effetto dichiarare l’art. 13 CCNI 2022/2025 illegittimo e/o nullo per eccessivo sbilanciamento degli interessi in favore del datore di lavoro e ciò in violazione dei*



precetti co-stituzionali di cui infra. 3. In subordine accertare e dichiarare la disapplicazio-ne dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2022/2025 poiché in contrasto la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) e dell'art 601 (T.U. scuola) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio indi-viduato come referente unico che presta assistenza al genitore disabi-le in situazione di gravità e conseguentemente accertare e di-chiarare il di-ritto della ricorrente ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegna-zione della presso le sedi rientranti nel Comune / Provincia di Mes-sina , anche in sovrannume-ro, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda se-condo l'ordine indicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua alla di lei madre era e ciò con effetto immediato; 4. Accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iu-ris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emet-tere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con partico-lare riferimento alla disap-plicazione dei provvedimenti le-sivi della posizione giuridica sogget-tiva dello stesso che se-guono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Pro-vincia di Messina pubblicato il 17.5.022 con il quale non è stata assegnata la precedenza alla ricorrente ordinando alle ammini-strazioni resistenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore della ricorrente ai sensi della legge 104/1992 per assistenza alla disa-bile per gli anni scolastici 2022/2023 e seguenti; b) disapplicare la nota mail del 17.05.022 con la quale è stato disposto l'omesso trasfери-mento della ricorrente presso il comune/ Provincia di Messina e se-guenti.5. Conseguentemente e per l'effetto disporre il trasferimento presso la sede (scuola/ distretto) rientrante presso il comune/ Provin-cia di Messina e seguenti, anche in sovrannumero, e comunque in



una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua al di lei madre e ciò con effetto immediato; 6. In via istruttoria si chiede che l'ill.mo Giudice adito voglia ai sensi dell'art 210 cpc ordinare all'amministrazione resistente di esibire il prospetto delle disponibilità dei posti vacanti e disponibili prima e dopo i trasferimenti interprovinciali, le effettive e concrete disponibilità dei posti nonché il titolo di precedenza vantato dai docenti trasferiti presso le sedi indicate dalla ricorrente e comprovanti la presunta precedenza; 7. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario."

Nel procedimento de quo si sono costituite le amministrazioni resistenti asserendo di aver operato secondo quanto previsto dalla contrattazione limitandosi genericamente a contestare l'avversa allegazione.

Il G.L., dott.ssa Rosa Bonanzinga, con il decreto gravato, ha rigettato la domanda cautelare dell'odierna reclamante sull'errato presupposto della mancanza del *fumus boni iuris*.

Il provvedimento reclamato è certamente illegittimo, *contra ius*, errato, ingiusto e deve essere revocato e/o annullato per i seguenti

MOTIVI

1. Error in iudicando; Errata valutazione della domanda di mobilità; Omessa valutazione della sussistenza dei posti vacanti e disponibili;

A fondamento dell'iter logico giuridico seguito dal giudice di prime cure la stessa ha omesso di valutare correttamente sia la domanda di mobilità interprovinciale formulata dalla reclamante che la sussistenza dei posti disponibili (**sostegno**) per



i quali la reclamante concorreva, unitamente ad altri docenti, al fine di ottenere la sede prescelta.

Più precisamente con il provvedimento gravato il giudice di prime cure ha statuito che *“la ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale e dall’esame della documentazione prodotta non risultano in relazione a tale mobilità posti in organico di diritto vacanti e disponibili per la mobilità 2022/2023, relativi alle preferenze indicate in domanda dalla ricorrente, considerato che come emerge dalla documentazione in atti, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella provincia di Messina per la classe di concorso A046 hanno partecipato ai trasferimenti provinciali “.*

Ebbe tale assunto è errato e deve essere riformato.

Ed invero il giudice di prime cure ha omesso di valutare che la prof.ssa Alessio con la domanda di mobilità interprovinciale (pag. 6 di 6) ha chiesto (alla voce n. 36) quale ordine di posto da considerare ai fini del trasferimento: posto normale(a046) quale seconda scelta **e posto di sostegno quale scelta prioritaria , circostanza questa omessa dal giudice di prime cure.**

Ove mai il giudice di prime cure avesse correttamente valutato la documentazione prodotta (domanda di mobilità e bollettino dei trasferimenti) (doc. A, B) avrebbe certamente potuto constatare che sul posto di sostegno **(prima scelta della reclamante ai fini del trasferimento) è risultato un posto** vacante e disponibile assegnato a docente priva di precedenza mentre sulla classe di concorso (a046), seconda scelta della reclamante, non sono risultati posti disponibili se non in ambito provinciale.



Più precisamente è emerso per *tabulas* che la docente Moscheo Filippa priva di precedenza ha ottenuto su posto di sostegno trasferimento interprovinciale in Provincia di Messina (l'I.C. Caminiti di Santa Teresa di Riva) pretermettendo illegittimamente la reclamante, referente unica del disabile, che a sua volta ne aveva formulata espressa richiesta.

Ne consegue che quanto asserito dal giudice di prime cure secondo cui *“Nel caso di specie, la ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale e dall'esame della documentazione prodotta non risultano in relazione a tale mobilità posti in organico di diritto vacanti e disponibili per la mobilità 2022/2023, relativi alle preferenze indicate in domanda dalla ricorrente, considerato che come emerge dalla documentazione in atti, i docenti che hanno ottenuto il trasferimento nella provincia di Messina per la classe di concorso A046 hanno partecipato ai trasferimenti provinciali”* è errato e destituito di fondamento.

Ciò posto si chiede che codesto ill.mo Tribunale in composizione collegiale, in riforma parziale del decreto di rigetto, voglia ordinare alle amministrazioni resistenti il trasferimento della reclamata presso l'I.S. Caminiti di Santa Teresa di Riva su posto di sostegno e comunque in una delle sedi di cui alla domanda al fine di tutelare il diritto del disabile le cui condizioni ormai stanno per divenire irreversibili.

Ciò premesso, la reclamante, come sopra rappresentata e difesa, chiede che l'On.le Tribunale adito in composizione collegiale, previa fissazione dell'udienza camerale per la comparizione delle parti



Voglia

- 1) Preliminarmente, ammettere nella forma il presente reclamo con ogni consequenziale statuizione dichiarare in riforma del provvedimento reclamato l'ammissibilità del ricorso ex art 700 cpc;
- 2) In accoglimento del reclamo, annullare, revocare e/o modificare il decreto di rigetto n. cronol. 17916/2022 del 19/08/2022 RG n. 3414/2022 -1, emesso fuori udienza, depositato in pari data, comunicato in pari data, mai notificato, con la quale il Giudice del lavoro del Tribunale di Messina , dott. ssa Rosa Bonanzinga, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. ed accogliere le domande che integralmente si richiamano;
- 3) In riforma del decreto di rigetto :Accertare e dichiarare per i motivi di cui infra ,previa disapplica-zione ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2022/2023 poiché in contrasto con art 2 della direttiva 78/2000 nella parte in cui opera la discriminazione diretta e indiretta tra docenti e care giver partecipanti nella medesima procedura di mobilità operando minor favor nei confronti di alcune categorie di docenti(come la reclamante) e di disabili e di maggiore favore soltanto nell'ambito dei trasferimenti provinciali e nelle c.d. as-segna-zioni provvisorie;
4. Accertare e dichiarare la sussistenza di posti vacanti nelle sedi indicate in domanda per la procedura di mobilità interprovinciale 2022/023 e conseguentemente dichiarare l'insussistenza di ragioni oggettive in capo alla p.a. tali da rendere sacrificabile il



diritto all'assistenza del disabile e per l'effetto dichiarare l'art 13 CCNI 2022/2025 illegittimo e/o nullo per eccessivo sbilanciamento degli interessi in favore del datore di lavoro e ciò in violazione dei precetti costituzionali di cui infra.

5. In subordine accertare e dichiarare la disapplicazione dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2022/2025 poiché in contrasto la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) e dell'art 601 (T.U. scuola) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti inter-provinciali al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità e conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della reclamante ad ottenere il diritto di precedenza e l'assegnazione della presso le sedi rientranti nel Comune / Provincia di Messina , anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua alla di lei madre era e ciò con effetto immediato;

6. Emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il diritto del reclamante con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Provincia di Messina pubblicato il 17.5.022 con il quale non è stata assegnata la precedenza alla reclamante ordinando alle amministrazioni residenti di riconoscere il diritto di precedenza in favore della reclamante ai sensi della legge 104/1992 per assistenza alla disabile per gli anni scolastici 2022/2023 e seguenti; b) disapplicare



la nota mail del 17.05.022 con la quale è stato disposto l'omesso trasferimento della reclamante presso il comune/ Provincia di Messina e seguenti.

7. Conseguentemente e per l'effetto disporre il trasferimento presso IS Caminiti di Santa Teresa di Riva e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l'ordine indicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua al di lei madre e ciò con effetto immediato;

8. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.

Nota fiscale: Ai fini del contributo unificato il valore della controversia è pari ad euro 78,50.

Messina 28.08.022

Avvocato

Vincenzo La Cava ;

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava, considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti gli ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso



appare pregiudizievole e costoso per la reclamante, formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi del CCNI – Mobilità Scuola 2022/023, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/23, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/023 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR. http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami_/2 ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della reclamante e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;



d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2022/2023 scuola secondaria di secondo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2022/23, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola secondaria di secondo grado partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2022/023;

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Messina 28.8.022

Avvocato
Vincenzo La Cava

